



CC-02-18-02/1388/2018/X
02-14/283/2017/X



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

A01000 501

18:02 2 MAG 2018

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 1384
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

collegato alla proposta di deliberazione n.281 "Rete ospedaliera regionale. Programma di interventi di edilizia sanitaria"

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



Oggetto: Promozione dell'utilizzo di materiali aggregati riciclati per gli interventi di edilizia sanitaria della rete ospedaliera regionale.

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessi che

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , definendo il quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell'UE, ha sottolineato l'importanza che vengano adottate adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, al fine di ridurre le pressioni sulle risorse naturali e migliorare il loro uso. In particolare la suddetta Direttiva ha previsto per l'anno 2020 il raggiungimento dell'obiettivo del 70% del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione. Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 (*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*);

- il Parlamento europeo il 18 aprile 2018 ha approvato le nuove direttive sui rifiuti, il cosiddetto “*Pacchetto Circular Economy* (in corso di approvazione formale da parte del Consiglio dell’Unione europea e sua pubblicazione sul GUCE) che, apportando modifiche alla richiamata Direttiva 2008/98/CE, prevedono nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione dei rifiuti, da conseguire a livello dell’UE entro il 2025, 2030 e 2035. Tali obiettivi riguardano la quota di riciclaggio dei rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio e anche un obiettivo specifico per i rifiuti collocati in discarica. Le azioni proposte contribuiranno a “*chiudere il cerchio*” del ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo e arrecando vantaggi sia all’ambiente che all’economia;
- il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con decreto del 24 dicembre 2015, ha reso obbligatorio il conseguimento degli obiettivi ambientali, negli appalti pubblici per le forniture e gli affidamenti di servizi, attraverso l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il documento descrive, quindi, i criteri ambientali minimi che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare per qualificare come “*green*” le proprie gare d’appalto;
- l’efficacia dei predetti CAM è stata assicurata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*), meglio nota come “**Collegato ambientale**” che ha introdotto l’obbligo degli “*acquisti verdi*” (*Green Public Procurement*) per le stazioni appaltanti;
- il predetto obbligo è stato successivamente riconfermato dal nuovo Codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che, ha reso obbligatorio l’inserimento dei Criteri minimi ambientali (CAM), previsti dal Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), in tutti i bandi di gara della Pubblica Amministrazione. Infatti:
 - a) il comma 2 dell’art. 34 precisa che “*i criteri ambientali sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6*”;
 - b) il comma 13 dell’art. 95 precisa che “*le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente*”;

considerato che

- ogni anno, come sostenuto dall'Associazione ambientalistica di Legambiente, vengono prodotti in Italia 45 milioni di rifiuti inerti non pericolosi, cioè gli scarti e le rimanenze di materiali da costruzioni o materiali derivanti da demolizioni, costruzioni e scavi, i quali, nonostante, si tratti di rifiuti poco o per nulla inquinanti e, nonostante esistano tecnologie che consentono di riciclare tali materiali per rimetterli nel processo edilizio come materiali aggregati riciclati;

considerato, inoltre, che

- nel territorio italiano esistono circa 2.500 cave da inerti e almeno 15.000 sono abbandonate, di cui oltre la metà sono ex cave di sabbia e ghiaia;
- è necessario, per la predetta ragione, che vengano adottate in Italia politiche ambientali dirette a ridurre il prelievo di tali materiali e l'impatto delle cave nei confronti del paesaggio, come sta avvenendo in diversi Stati che, da anni, stanno riducendo la quantità di materiali estratti, con una forte spinta al riutilizzo di rifiuti aggregati e inerti provenienti dal recupero;

constatato che

- a partire dal 1989, prima con la Direttiva Europea 89/106/CE e successivamente con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) del 9 marzo 2011, n. 305, intervenuti entrambi a fissare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, gli aggregati non vengono più distinti in base alla loro provenienza (naturale, artificiale o da riciclaggio), ma secondo le loro prestazioni tecniche;
- il *Green Public Procurement* (Gpp), come sostenuto dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, equivale al 17% del PIL nazionale e, che di conseguenza le scelte operate dalla Pubblica amministrazione, attraverso i propri acquisti, abbiano un peso e un ruolo politico determinante e possano accompagnare lo sviluppo dell'Italia verso nuovi modelli di produzione e di consumo sempre più sostenibili e competitivi;

dato atto che

- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*" all'articolo 13 ha previsto che l'attuatore dell'opera pubblica deve tenere conto in via priorità dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo;
- con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 253-2215 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRRS) che ha previsto tra gli obiettivi anche

quello di “*Favorire il riciclaggio, ossia il recupero della materia*” (Obiettivo 2), al fine di prevenire lo spreco di materiali potenzialmente utili, garantendo in questo

- modo una maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei materiali e riducendo il consumo di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra associati;
- la Regione Piemonte, al fine di dare continuità agli interventi dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 6 settembre 2000, con il Ministero della Sanità e il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, relativo agli investimenti in edilizia sanitaria, sta approvando in Consiglio regionale la proposta di deliberazione n. 281 “*Rete ospedaliera regionale. Programma di interventi di edilizia sanitaria*”, che prevede progetti innovativi per la realizzazione di nuovi ospedali o nuove strutture funzionalmente collegate ad ospedali preesistenti e per il rinnovo del parco tecnologico;

dato atto che

- sono molteplici le *best practices* ambientali avviate dalle Pubbliche amministrazioni in materia di riciclo di rifiuti, come il recente Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 marzo 2017, tra Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Centrale Unica lavori pubblici, Dipartimento Tutela Ambiente - l'Associazione di categoria degli impianti di riciclaggio scarti edili (ANPAR) e il Consorzio recupero inerti (COREINE), per la tracciabilità dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione e dei prodotti inerti riciclati nei cantieri di Roma Capitale, al fine di realizzare una gestione integrata dei rifiuti con lo scopo di ridurre la produzione, di recuperare e riciclarli;

sottolineato che

- il riciclo dei rifiuti inerti può comportare una serie di vantaggi per le Pubbliche amministrazioni e gli Enti locali (salvaguardia del territorio, limitazioni allo smaltimento in discarica e dell'apertura di nuove cave di inerti naturali), per le imprese del settore delle costruzioni (minori costi per contenere i rifiuti presso gli impianti di riciclaggio rispetto alla discarica e materiali riciclati, che a parità di prestazioni, hanno prezzi più vantaggiosi rispetto quelli naturali) e per la tutela dell'ambiente e della salute umana;
- l'impiego di materiali riciclati avrebbe, inoltre, effetti rilevanti anche in termini di lavoro e di attività imprenditoriale, perché esperienze europee dimostrano che la *green economy* aumenta l'occupazione e il numero delle imprese attraverso la nascita di filiere specializzate;

IMPEGNA
la Giunta regionale del Piemonte

- a dare indicazioni alle stazioni appaltanti, affinché venga previsto, l'inserimento nei bandi di gara, finalizzati agli interventi di edilizia sanitaria della rete ospedaliera regionale, elementi incentivanti l'utilizzo di materiali aggregati provenienti dal riciclo.

Torino, 23 aprile 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)